

## **ORDINANZA MUNICIPALE SULLA FORNITURA DI ACQUA ALLE PISCINE**

del 3 settembre 2014

### **Il Municipio di Bissone**

richiamati gli artt. 49 e 90 del Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua del 15.07.2021, 192 LOC e 44 RALOC;

ordina:

**Art. 1<sup>1</sup>**  
Scopo e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare il riempimento delle piscine private situate sul territorio comunale e di garantire l'approvvigionamento idrico alle economie domestiche.
2. L'Ordinanza si applica a tutti i proprietari di piscine presenti sul territorio giurisdizionale del Comune di Bissone allacciate alla rete dell'acquedotto comunale.

**Art. 2<sup>1</sup>**  
Autorizzazioni

1. Il riempimento delle piscine deve ottenere l'approvazione del Municipio. L'annuncio al Municipio da parte del privato avviene, di regola, per iscritto.
2. Il Municipio ha la facoltà di fissare una determinata data ed ora per l'operazione di riempimento, al fine di garantire il corretto approvvigionamento idrico degli altri utenti.  
In caso di scarsità di acqua, il Municipio può ordinare immediatamente la sospensione dell'erogazione di acqua alle piscine.  
L'ordine può essere accompagnato dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS.
3. Nuovi riempimenti o sostituzioni di importanti quantitativi di acqua sono soggetti ad una nuova autorizzazione rilasciata dal Municipio.

**Art. 3**  
Modalità di riempimento

È vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti, qualora queste non siano provviste di un apposito disgiuntore.

**Art. 4<sup>1</sup>**  
Vigilanza e delega

1. Il Municipio ed i suoi dipendenti vigilano sul rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza.
2. Il Municipio, tramite la specifica Ordinanza Municipale, può delegare l'applicazione della presente all'Amministrazione comunale.
3. Contro le decisioni delegate all'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla data d'intimazione/notificazione.
4. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della LOC e della LPAm.

**Art. 5**  
Infrazioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.00. La procedura contravvenzionale è regolata dagli artt. 145 e seguenti della LOC.
2. È riservata l'azione penale.

**Art. 6**  
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

**Art. 7**  
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**Art. 8**  
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 13 ottobre 2014 al 13 novembre 2014.

	Per il Municipio:	
Il Sindaco		Il Vice Segretario
Sergio De Toni		Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 678/2014.

**Note:**

Richiamo basi legali in entrata modificato dal Municipio con RM 635/2021 pubblicata agli albi comunali dal 14.09.2021 al 14.10.2021. Entrata in vigore immediata.  
<sup>1</sup>Artt. 1, 2 e 4 modificati dal Municipio con RM 213/2026 pubblicata agli albi comunali dal 08.05.2026 al 08.06.2026. Entrata in vigore con effetto immediato.